

**Sintesi dei termini del regime di trasferimento**

**tra**

**AmTrust International Underwriters, Società di Attività Designata e AmTrust Assicurazioni,  
Società Per Azioni**

**WILLIAM FRY**

## **1. Informazioni generali**

Il presente documento contiene una sintesi del Regime relativo al trasferimento, da parte di AmTrust International Underwriters, Società di Attività Designata (il "**Cedente**"), ad AmTrust Assicurazioni S.p.A. (il "**Cessionario**"), di parte dell'attività assicurativa del Cedente esercitata in libertà di stabilimento tramite la filiale del Cedente sita a Milano, Italia (il "**Trasferimento**").

***Qualsiasi termine in maiuscolo utilizzato nel presente documento, non altrimenti definito, assume il medesimo significato a lui attribuito nel Regime ed è riportato nell'Allegato 1 per facilità di riferimento.***

## **2. Natura/Campo di applicazione del regime**

Il Regime stabilisce il trasferimento dell'Attività Trasferente dal Cedente al Cessionario alla Data di Efficacia, comprensivo dei Beni Trasferenti, delle Passività Trasferenti e dei Contratti Trasferenti, fatto salvo quanto riguarda le Polizze Escluse, i Beni Residui e le Passività Residue. Il Regime disciplina altresì le altre questioni connesse al Trasferimento che ne deriveranno.

Il Trasferimento sarà effettuato in conformità alla Sezione 13 della Legge del 1909, alla Sezione 36 della Legge del 1989 e al Regolamento 41 del Regolamento del 2015.

## **3. Trasferimento**

A decorrere dalla Data di Entrata in Vigore, l'Attività Cedente, i Beni Ceduti e i Contratti Ceduti saranno trasferiti dal Cedente al Cessionario tramite l'Ordine e saranno attribuiti al Cessionario.

A partire dalla Data di Entrata in Vigore, le Passività Trasferite passeranno a carico del Cessionario e cesseranno di essere responsabilità del Cedente.

## **4. Procedimento**

A partire dalla Data di Entrata in Vigore, ogni procedimento giudiziario, quasi giudiziario, arbitrale, nonché qualsiasi reclamo o richiesta presentata a un difensore civico o altro organismo di risoluzione delle controversie, pendente o avviato da o contro il Cedente in relazione all'Attività Cedente, dovrà essere proseguito o avviato (a seconda dei casi) da o contro il Cessionario.

Dopo la Data di Entrata in Vigore, il Cessionario avrà piena discrezione nel decidere se interrompere qualsiasi procedimento avviato dal Cedente.

A decorrere dalla Data di Entrata in Vigore, ogni lodo, ordinanza o sentenza emessa da qualsiasi tribunale, difensore civico, arbitro o altra autorità competente nei confronti del Cedente in relazione all'Attività Cedente sarà riconosciuta, accettata e applicabile nei confronti del Cessionario.

## **5. Diritti degli assicurati**

I Titolari delle Polizze Cedute conserveranno gli stessi diritti previsti dalle Polizze Cedute, con il Cessionario in luogo del Cedente.

## **6. Politiche escluse**

Qualsiasi polizza assicurativa per la quale permangano responsabilità non soddisfatte o in sospeso alla Data di Entrata in Vigore è esclusa dall'ambito dell'Attività Cedente e non sarà trasferita dal Cedente al Cessionario alla Data di Entrata in Vigore:

- a) se il Tribunale stabilisce, per qualsiasi motivo, che non debba essere trasferita in virtù dell'Ordine; oppure
- b) se non è altrimenti trasferibile ai sensi della Sezione 13 della Legge del 1909, della Sezione 36 della Legge del 1989 e del Regolamento 41 del Regolamento del 2015.

In ogni caso, tale polizza non sarà trasferita insieme ai diritti, benefici, poteri, debiti, responsabilità e obblighi del Cedente derivanti da tali polizze.

## **7. Attività e passività residue**

Alcune attività e passività non possono essere trasferite ai sensi dell'Ordine o il loro trasferimento può essere subordinato ad altri requisiti. Tali elementi sono denominati Attività Residue e Passività Residue.

Le Attività Residue comprendono qualsiasi Attività del Cedente, nonché ogni diritto, beneficio o potere del Cedente derivante da un accordo relativo a tali attività, nei casi in cui:

- a) il Tribunale si è rifiutato di disporre il trasferimento di tale bene al Cessionario, sia totalmente sia senza il consenso di terzi;
- b) il Cedente e il Cessionario concordano per iscritto che il trasferimento di tale proprietà debba essere posticipato o che tale proprietà non debba essere trasferita affatto;
- c) è al di fuori della giurisdizione della Corte o riguarda un bene il cui trasferimento ai sensi di un'ordinanza della Corte non è riconosciuto dalle leggi della giurisdizione in cui si trova l'immobile; oppure
- d) il trasferimento del bene non può avvenire o maturare in capo al Cessionario per nessun altro motivo.

Le passività residue comprendono qualsiasi responsabilità del cedente in relazione alle attività cedute:

- a) attribuibile o connesso a un'Attività Residua e insorge in qualsiasi momento prima della Data di Trasferimento Successiva applicabile a tale Attività Residua;
- b) in relazione al quale la Corte ha rifiutato di ordinare il trasferimento al Cessionario ai sensi della Legge del 1909, della Legge del 1989 o dei Regolamenti del 2015 (a seconda dei casi);
- c) che non possono essere trasferiti o conferiti al Cessionario per qualsiasi altro motivo alla Data di entrata in vigore; o
- d) laddove il Cedente e il Cessionario convengano per iscritto che il trasferimento di tale responsabilità debba essere ritardato o che tale responsabilità non debba essere trasferita al Cessionario.

## **8. Effetto del Regime**

Il trasferimento dell'Attività Cedente dal Cedente al Cessionario non comporterà né invaliderà alcun contratto o garanzia, né richiederà una nuova registrazione di garanzie o oneri, né costituirà violazione

o inadempienza da parte del Cedente ai sensi di qualsiasi contratto o accordo di cui sia parte. Inoltre, non conferirà a nessuna parte di tali contratti o accordi il diritto di risolverli in conseguenza del trasferimento (diritto che non esisterebbe in assenza di esso), né, salvo diversa disposizione del Regime, modificherà i diritti o gli obblighi delle parti rispetto a quanto previsto nei contratti o accordi stessi.

#### **9. Oneri e spese**

Gli oneri e le spese associati al Regime sono a carico esclusivo del Cedente e del Cessionario. Nessun onere o spesa associati al Regime saranno a carico di alcun contraente del Cedente o del Cessionario.

#### **10. Legge vigente**

Il Regime è disciplinato dalle leggi dell'Irlanda.

## SCHEDULE 1

### Definizioni

<b>1909 Act</b>	si fa riferimento all'Assurance Companies Act del 1909 (con successive modifiche);
<b>1989 Act</b>	si fa riferimento all'Insurance Act del 1989 (con successive modifiche);
<b>Regolamento del 2015</b>	si fa riferimento al Regolamento dell'Unione Europea (Assicurazione e Riassicurazione) 2015 (SI 485 del 2015) e successive modifiche;
<b>Bene</b>	<p>si fa riferimento a qualsiasi bene e proprietà di qualsiasi tipo e natura, ovunque situato, reale, personale o misto, tangibile o intangibile, di proprietà, locato o concesso in licenza al Cedente e facente parte dell'Attività Cedente, inclusi tra gli altri:</p> <p>(a) tutti i diritti, i benefici e i poteri del Cedente ai sensi di qualsiasi Contratto Cedente;</p> <p>(b) tutti i diritti, incluso qualsiasi diritto al rimborso o al recupero dell'imposta relativa all'attività cedente o al trasferimento della stessa;</p> <p>(c) pretese e poteri del Cedente nei confronti di qualsiasi terzo relativi esclusivamente all'Impresa Cedente,</p> <p>e, a scanso di equivoci, qualsiasi attività o proprietà di cui la titolarità legale sia detenuta da un'altra parte, a condizione e nella misura in cui il Cedente abbia un interesse in tale attività o proprietà, inclusa la proprietà effettiva di tale attività o proprietà;</p>
<b>BEL</b>	si fa riferimento alla media ponderata per la probabilità dei flussi di cassa futuri, considerando il valore temporale del denaro (valore attuale atteso dei flussi di cassa futuri), calcolata sulla base della pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio, ai sensi dell'articolo 77 della Direttiva di Solvibilità II dell'UE, derivante dalle polizze cedute o da qualsiasi polizza residua, e in ogni caso rilevata immediatamente prima della data pertinente;
<b>Libri e registri contabili</b>	si fa riferimento, nella misura in cui tali dati, file e informazioni siano conservati o controllati dal Cedente o per suo conto e utilizzati interamente o principalmente nell'ambito dell'Attività Cedente, e

siano in possesso, custodia o controllo del Cedente o detenuti per suo conto, a tutti i libri, registri e la corrispondenza relativi all'Attività Cedente, inclusi, a titolo esemplificativo e senza pregiudizio per quanto precede, polizze, formulazioni di polizza, schede di sottoscrizione, certificati di assicurazione, documenti di rinnovo o annullamento delle polizze, informazioni sui sinistri, documentazione di riserva, informazioni di riassicurazione, libri contabili, informazioni finanziarie e altri registri contabili (su qualsiasi supporto), diversi dai Registri Conservati;

**Contanti**

si fa riferimento al denaro in cassa o depositato su qualsiasi conto presso un istituto finanziario, nonché i titoli con scadenza inferiore a un anno che siano prontamente convertibili in denaro;

**Contratto**

si fa riferimento a qualsiasi contratto scritto, termine commerciale, impegno, accordo (inclusi accordi strutturati), atto, nota, obbligazione, mutuo, prestito, strumento, leasing o licenza, ciascuno eventualmente modificato, integrato, variato o sostituito di volta in volta, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i Contratti Cedenti;

**Corte**

si fa riferimento alla Corte Suprema d'Irlanda;

**Data di entrata in vigore**

si fa riferimento all'ora e alla data in cui il Regime entrerà in vigore in conformità con il paragrafo 9.1 del Regime;

**Direttiva di Solvibilità II dell'UE**

si fa riferimento alla direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione;

**Beni esclusi**

si fa riferimento a tutti i Beni del Cedente che non costituiscono Beni Trasferenti (inclusi, a titolo esemplificativo e senza limitazioni, tutti i diritti, benefici e poteri del Cedente derivanti dai Contratti Esclusi e qualsiasi importo dovuto al Cedente da qualsiasi Autorità Fiscale), fermo restando che non saranno trasferiti locali o personale;

**Assicurazioni escluse**

collettivamente si fa riferimento a:

- (a) Beni Esclusi;
- (b) Contratti Esclusi;
- (c) Proprietà intellettuale esclusa;
- (d) Passività Escluse; e
- (e) Politiche escluse;

**Contratti esclusi**

si fa riferimento a tutti i Contratti del Cedente che non costituiscono Contratti Cedenti (inclusi, a titolo esemplificativo e senza alcuna limitazione, qualsiasi accordo infragruppo di cui il Cedente sia parte e qualsiasi accordo di distacco di cui il Cedente sia parte);

**Proprietà intellettuale esclusa**

si fa riferimento a qualsiasi Proprietà Intellettuale relativa al Cedente diversa dalla Proprietà Intellettuale relativa alla gestione delle Politiche Cedenti;

**Passività escluse**

si fa riferimento a tutte le Passività del Cedente che non sono le Passività Cedute (incluse, a scanso di equivoci, tutte le Passività ai sensi o in virtù dei Contratti Esclusi);

**Politiche escluse**

si fa riferimento a qualsiasi Polizza del Cedente che non siano le Polizze Cedenti (incluse, a scanso di equivoci, (i) qualsiasi Polizza che copra rischi situati in qualsiasi giurisdizione diversa dall'Italia; (ii) qualsiasi Polizza che copra rischi situati in Italia che sono sottoscritti e gestiti dal Cedente dall'Irlanda in Italia, inclusa qualsiasi delle sue attività paneuropee (ovvero programmi che includono rischi in Italia e in uno o più altri territori); (iii) qualsiasi Polizza che copra rischi situati in qualsiasi giurisdizione che sono sottoscritti da o per conto del Cedente come parte del suo mutuo e libro di credito e (iv) qualsiasi Polizza, diversa dalle Polizze Residue, attribuibile a linee di attività assicurative a cui il Cessionario non è debitamente autorizzato al momento della Data di entrata in vigore (incluse, a titolo esemplificativo, quelle relative alle linee di attività n. 3 Veicoli Terrestri – Garanzia Motore ("CVT") – e n. 10 MTPL – Responsabilità Autoveicoli ("RC Auto"));

**Proprietà intellettuale**

si fa riferimento a ciascuno dei seguenti significati:

- (a) nomi commerciali o commerciali, marchi di servizio e marchi (registrati o meno), disegni e modelli registrati e non registrati, diritti di design, diritti d'autore e know-how e l'avviamento in essi contenuto e domande per uno qualsiasi degli stessi e qualsiasi altra forma di protezione di natura simile e avente effetto equivalente o simile a uno qualsiasi di essi che possa sussistere in qualsiasi parte del mondo;

- (b) tutti i diritti e la proprietà esclusiva di tutti gli elenchi dei clienti e dei database dei clienti;
- (c) tutti i diritti di progettazione, i diritti di database, il software e i sistemi sviluppati dal Cedente e qualsiasi altro diritto di proprietà intellettuale (registrabile o meno in qualsiasi paese);

**Attività di investimento**

si fa riferimento a tali Attività concordate tra le Parti per comprendere attività investment grade (determinate in conformità con i Requisiti di Solvibilità II) o Contante pari all'aggregato del BEL e del Margine di Rischio, determinato alla Data Rilevante e in conformità con le procedure e i controlli attuariali e di tesoreria prevalenti utilizzati dal Cedente e la buona pratica attuariale prevalente e che riflettono la scadenza appropriata e la corrispondenza valutaria in conformità con le politiche e i controlli interni prevalenti del Cedente;

**Responsabilità**

si fa riferimento a qualsiasi debito, responsabilità, dovere o obbligo di qualsiasi tipo o descrizione (diretto o indiretto, presente o futuro, assoluto o contingente, maturato o non maturato, liquidato o non liquidato, o dovuto o in scadenza), inclusa qualsiasi responsabilità fiscale, e inclusi tutti i costi e le spese ad esso relativi;

**Ordinanza**

si fa riferimento a un'ordinanza emessa dalla Corte ai sensi della Sezione 13 della Legge del 1909 che sancisce questo Regime e qualsiasi ordinanza (inclusa qualsiasi ordinanza successiva, che è accessoria ad essa) in relazione a questo Regime emessa dalla Corte ai sensi della Sezione 36 della Legge del 1989;

**Politica**

si fa riferimento a un contratto di assicurazione, incluso in base al quale è già maturata una responsabilità esistente o, a seconda dei casi, qualsiasi strumento che dimostri tale contratto di assicurazione;

**Data Rilevante**

si fa riferimento alla Data di Efficacia, tranne nel caso di Polizza Residua, Attività Residua o Passività Residua, nel qual caso indica la Data di Trasferimento Successiva applicabile;

**Attività residue**

si fa riferimento a qualsiasi proprietà o altro diritto



rientrante nella definizione di Beni in Trasferimento:

- i)
  - (a) in relazione al quale la Corte ha rifiutato di ordinare il trasferimento al Cessionario ai sensi della Legge del 1909, della Legge del 1989 o dei Regolamenti del 2015 (a seconda dei casi);
  - (b) il Cedente e il Cessionario concordano per iscritto che il trasferimento di tale proprietà debba essere posticipato o che tale proprietà non debba essere trasferita affatto;
  - (c) è al di fuori della giurisdizione della Corte o riguarda un bene il cui trasferimento ai sensi di un'ordinanza della Corte non è riconosciuto dalle leggi della giurisdizione in cui si trova l'immobile; oppure
  - (d) che non possono essere trasferiti o conferiti al Cessionario per nessun altro motivo,
- ii) unitamente a qualsiasi provento di vendita o reddito o altro accantonamento o rendimento, sotto forma o meno di Contanti, guadagnato o ricevuto di volta in volta dopo la Data di entrata in vigore, in relazione a qualsiasi proprietà di cui ai paragrafi da (i)(a) a (d) della presente definizione;

#### **Passività residue**

si fa riferimento a qualsiasi Responsabilità del Cedente in relazione ai Beni oggetto di Trasferimento:

- (a) attribuibile o connesso a un'Attività Residua e insorge in qualsiasi momento prima della Data di Trasferimento Successiva applicabile a tale Attività Residua;
- (b) in relazione al quale la Corte ha rifiutato di ordinare il trasferimento al Cessionario ai sensi della Legge del 1909, della Legge del 1989 o dei Regolamenti del 2015 (a seconda dei casi);
- (c) che non possono essere trasferiti o conferiti al Cessionario per qualsiasi altro motivo alla Data di entrata in vigore; o
- (d) laddove il Cedente e il Cessionario convengano per iscritto che il trasferimento di tale responsabilità debba essere ritardato o che tale responsabilità non debba essere trasferita al Cessionario.

#### **Polizze Residue**

si fa riferimento alle Polizze in base alle quali qualsiasi Responsabilità rimane insoddisfatta o in sospeso alla Data di entrata in vigore:

- (a) se il Tribunale stabilisce, per qualsiasi

motivo, che non debba essere trasferita in virtù dell'Ordine; oppure

(b) se non è altrimenti trasferibile ai sensi della Sezione 13 della Legge del 1909, della Sezione 36 della Legge del 1989 e del Regolamento 41 del Regolamento del 2015.

(c) per i quali il Cessionario non sia in possesso da parte dell'IVASS della prescritta autorizzazione al ramo danni ai sensi della Normativa Assicurativa Italiana;

in ogni caso, unitamente ai diritti, benefici e poteri e debiti, responsabilità e obblighi del Cedente ai sensi di tali Polizze;

#### **Libri e registri conservati**

si fa riferimento a qualsiasi registrazione contabile e finanziaria e di altro tipo del Cedente relativa all'Attività Cedente che il Cedente è tenuto a conservare per legge;

#### **Margine di rischio**

si fa riferimento al margine di rischio calcolato ai sensi dell'articolo 77 della Direttiva di Solvibilità II dell'UE e dei pertinenti requisiti di Solvibilità II dell'UE in relazione alle polizze cedenti o a eventuali polizze residue, in ogni caso immediatamente prima della data pertinente;

#### **Requisiti di Solvibilità II**

si fa riferimento alla Direttiva di Solvibilità II dell'UE e qualsiasi direttiva, legislazione, regolamento, decisione, ordine, decreto, determinazione, aggiudicazione, norma, guida o norma che attua, dà effetto o è attuata ai sensi della Solvibilità II, incluso il regolamento (UE) 2015/35 della Commissione europea che integra la Direttiva di Solvibilità II dell'UE;

#### **Data Trasferimento Successivo**

si fa riferimento a qualsiasi Attività Residua, Passività Residua o Polizza Residua la data (e ciascuna data) successiva alla Data di Efficacia in cui tale Attività Residua, Passività Residua o Polizza Residua è o deve essere trasferita al Cedente, tra cui:

(a) in relazione a qualsiasi Attività Residua rientrante nel paragrafo (a) della definizione di Attività Residua o qualsiasi Passività Residua rientrante nel paragrafo (a) della definizione di Passività Residua e di qualsiasi altra Passività Residua attribuibile o connessa a tale Attività Residua, la data in cui i passaggi richiesti o, ove

applicabile, il consenso o la rinuncia richiesti per consentire il trasferimento della stessa dal Cedente al Cessionario in base alle disposizioni del presente Regime (ove applicabile, senza alcun diritto di terzi di risolvere o risarcire) è:

(i) ottenuti;

(ii) non più necessari; o

(iii) dispensato con ordinanza del Tribunale;

(b) in relazione a qualsiasi Attività Residua rientrante nel paragrafo (b) della definizione di Attività Residua o qualsiasi Passività Residua rientrante nel paragrafo (b) della definizione di Passività Residua e di qualsiasi altra Passività Residua attribuibile o connessa a tale Attività Residua, la data concordata per iscritto dal Cedente e dal Cessionario;

(c) in relazione a qualsiasi Attività Residua rientrante nel paragrafo (c) della definizione di Attività Residua o qualsiasi Passività Residua rientrante nel paragrafo (c) della definizione di Passività Residua, la data in cui tale Attività Residua è ricevuta o guadagnata dal Cedente o, nel caso di una Passività Residua, la data in cui tale Passività è sostenuta dal Cedente;

(d) in relazione a qualsiasi Polizza Residua rientrante nei paragrafi (a) o (b) della definizione di Polizze Residue, la data in cui il trasferimento di tutti i diritti, titoli, interessi e obblighi ai sensi di tale Polizza Residua è pienamente efficace in Irlanda e ai sensi della legge di qualsiasi altro paese o territorio a cui è soggetto;

(e) in relazione a qualsiasi Polizza Residua rientrante nel paragrafo (c) della definizione di Polizze Residue, la data in cui il trasferimento di tutti i diritti, titoli, interessi e obblighi ai sensi di tale Polizza Residua è autorizzato a favore del Cessionario.

## **Tasse o imposte**

si fa riferimento a tutte le forme di tassazione, aliquote, multe, dazi, imposte, oneri, contributi, ritenute e prelievi derivanti dalle leggi dell'Irlanda o da quelle di qualsiasi altra giurisdizione o territorio e sostenuti come mandante, agente, fiduciario, indennizzatore, garante o altro, e indipendentemente dal fatto che tali imposte, aliquote, multe, dazi, imposte, oneri, contributi, ritenute o prelievi siano direttamente o

principalmente imputabili o attribuibili al Cedente o a qualsiasi altra persona, azienda o società e indipendentemente dal fatto che il Cessionario abbia o meno il diritto di richiederne il rimborso a qualsiasi altra persona o persone e "Imponibile" deve essere interpretato di conseguenza;

### **Cessioni di beni**

si fa riferimento a:

- (a) tutti i diritti, i benefici e i poteri del Cedente ai sensi o in virtù delle Polizze Cedenti;
- (b) tutti i diritti, i benefici e i poteri del Cedente ai sensi o in virtù dei Contratti Cedenti;
- (c) tutti i diritti e le pretese (in contemplazione, presenti o futuri, effettivi o contingenti) nei confronti di terzi non rientranti nei paragrafi (a) e (b) di cui sopra della presente definizione nella misura in cui tali diritti o pretese si riferiscano a una qualsiasi delle Polizze Cedenti o dei Contratti Ceduti, o derivino dalle Polizze Cedenti o dai Contratti Ceduti;
- (d) le attività di investimento;
- (e) i libri e registri contabili;

non compresi i Beni Esclusi;

### **Trasferimento di attività**

si fa riferimento all'insieme delle attività e delle passività gestite dalla filiale italiana del Cedente in continuità aziendale:

- (a) le Cessioni di beni;
- (b) i Contratti Cedenti;
- (c) le Passività oggetto di trasferimento; e
- (d) le polizze cedenti,

e tutte le attività svolte in relazione ad esso;

### **Contratti Cedenti**

si fa riferimento a:

- (a) quei Contratti elencati nella Parte 2 dell'Allegato 1 del Regime; e
- (b) tali altri Contratti di cui il Cedente è parte che si riferiscono esclusivamente all'Attività Cedente ma esclusi i Contratti Esclusi,

a condizione che, laddove un Contratto riguardi sia l'Attività cedente che l'Attività esclusa, solo la parte del Contratto relativa all'Attività cedente sia trasferita e tale Contratto si applichi rispettivamente all'Attività cedente e all'Attività

esclusa a partire dalla Data di entrata in vigore, a seconda dei casi;

### **Trasferimento di passività**

si fa riferimento a tutte le Passività di qualsiasi tipo del Cedente (diverse dalla misura scaricata prima della Data di entrata in vigore) comprese o attribuibili all'Attività cedente o derivanti in relazione o in relazione a tale attività, alla Data di entrata in vigore, incluso (fatta salva la generalità di quanto precede):

- (a) tutte le Passività ai sensi o in virtù delle Polizze cedenti; e
- (b) tutte le Passività derivanti da o in virtù dei Contratti Cedenti,

ma escludendo le Passività Escluse;

### **Polizze cedenti**

si fa riferimento, come ulteriormente descritto nella Parte 1 dell'Allegato 1 al Regime, tutte le Polizze effettuate da o per conto del Cedente in base alla libertà di stabilimento ai sensi della Direttiva UE Solvency II dall'Irlanda in Italia e in relazione alle quali i registri del Cedente mostrano che, immediatamente prima della Data di entrata in vigore, il rischio è situato in Italia e in base alle quali qualsiasi Responsabilità rimane insoddisfatta o in sospeso alla Data di entrata in vigore, anche in relazione alla stessa:

- (a) qualsiasi Polizza scaduta (o che sia stata trattata dal Cedente come scaduta) alla o prima della Data di entrata in vigore e che venga ripristinata dal Cessionario alla o dopo la Data di entrata in vigore;
- (b) eventuali Politiche scritte come opzioni o incrementi in relazione alle Politiche che rientrano nell'ambito di questa definizione; e
- (c) tutte le proposte di assicurazione ricevute da o per conto del Cedente prima della Data di Efficacia che non sono diventate Polizze in vigore entro la Data di Efficacia, ma che successivamente diventano Polizze rientranti nell'ambito di applicazione della presente definizione,

tuttavia, escludendo le Polizze Escluse;